



delle F.F.S.S., all'approvazione dello schema della convenzione stessa concordato con gli uffici di quella Amministrazione.

Recentemente le F.F.S.S. hanno fatto finalmente conoscere che la convenzione non può essere stipulata in base allo schema di cui sopra è cenno, perché:

- a) - la costituzione di servitù su terreno demaniale non è possibile, essendo vietata dall'art. 823 del C.C.;
- b) - il corrispettivo da versarsi dall'Istituto, concordato in lire 4 milioni, dovrà essere elevato a lire 6.135.400 (seimilionescentotrentacinquemilaquattrocento) in base alle attuali valutazioni effettuate dall'Ufficio Economico Erariale;
- c) - l'Istituto deve assumere a suo carico la manutenzione ordinaria e straordinaria del muro di sostegno situato sul confine fra lo stradello da cedersi dalle F.F.S.S. e la rimanente proprietà delle medesime;

La questione è stata nuovamente sottoposta alla C.C.I. la quale,